

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1988

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati» (890) (Seguito e sospensione della discussione)	
PRESIDENTE	Pag. 2, 4
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione ...	2
GRECO (PCI)	4
«Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati» (890) (Ripresa della discussione e rinvio)	
PRESIDENTE	7, 11
BATTELLO (PCI)	7

CATTANEI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	Pag. 11, 12
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione ...	7, 11
FILETTI (MSI-DN)	10
GALLO (DC)	10

Disegni di legge in sede redigente

«Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori» (751) (Discussione e rinvio)	
PRESIDENTE	4, 6
VENTURI (DC), relatore alla Commissione	4

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati» (890)

(Seguito e sospensione della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati».

Ricordo che è già stata svolta sul disegno di legge la relazione da parte del senatore Di Lembo. Su di essa si è aperta la discussione generale che è stata rinviata in relazione alla necessità di conoscere il parere dell'organo di autogoverno della magistratura. Tale parere è ora stato acquisito dalla Commissione e prego il relatore Di Lembo di darcene conto.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, il Consiglio superiore della magistratura ha sostanzialmente espresso parere favorevole al disegno di legge al nostro esame, condividendone non solo le scelte strumentali, ma anche gli obiettivi. Ha però proposto alcune integrazioni che potrebbero essere, almeno in parte, valutate positivamente da questa Commissione. Mi riferisco, ad esempio, al punto nel quale il Consiglio superiore della magistratura afferma che dovrebbero essere consentite le applicazioni anche in favore delle preture. Onestamente, ritengo fondata tale proposta anche se, come afferma lo stesso Consiglio superiore della magistratura, questo provvedimento parziale non risolve il problema dei carichi di lavoro in pretura e quello del maggior lavoro presso le corti d'appello, dovuti alla scelta, compiuta dal legislatore nel 1984, dell'appello unico.

Il giudizio dell'organo di autogoverno dei magistrati è quindi favorevole, in quanto ritiene il disegno di legge idoneo al raggiungimento dei propositi che esso si prefigge. Inoltre ha apprezzato il fatto che si intende modificare la norma che prevede, qualora gli uffici giudiziari siano composti da più di sei giudici, una mobilità interna. Viene inoltre apprezzato il fatto che sia stato eliminato il tetto massimo di magistrati da applicare, nonchè il fatto che venga prevista una più agevole circolazione, anche oltre la dimensione distrettuale.

L'osservazione contenuta nel parere del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'applicazione di uditori giudiziari con funzioni, a me sembra opportuna, perchè in molti uffici giudiziari gli uditori con funzioni già concorrono a formare il collegio. Viene poi citato, a titolo di esempio, il caso di alcuni magistrati che vengono mandati a coprire preture congelate proprio perchè possano essere disponibili ad integrare i collegi in tribunali di piccole dimensioni.

Non credo sia possibile spostare, com'è detto nel parere, un magistrato della giudicante ad un ufficio requirente. Ritengo che non si debba provocare confusione, anche se le ragioni alla base della richiesta sono

valide. Si dice, infatti, che molto spesso in procure della Repubblica vi è un solo sostituto per cui è difficile provvedere alla sostituzione. È questo un problema da affrontare in altra sede poichè oggi trattiamo soltanto il tema delle supplenze e delle applicazioni.

Il parere tratta poi di un altro problema, quello del consenso del magistrato da applicare. Addirittura il Consiglio superiore della magistratura, per quanto riguarda l'inamovibilità del magistrato, si spinge ancora più avanti di quanto non faccia il disegno di legge perchè richiede, in caso di esigenze di servizio da valutarsi da parte dello stesso organo di autogoverno dei magistrati e sulla base di criteri predeterminati, che si possa prescindere dal consenso. Questa scelta collide con il dibattito svolto in questa Commissione che ha visto manifestare - e mi riferisco al collega Gallo - delle preoccupazioni per gli uffici nei quali i magistrati da applicare prestano servizio. Il senatore Gallo temeva che, per andare incontro ad un'esigenza eccezionale, si potesse arrecare danno agli uffici nei quali i magistrati da applicare prestano servizio. Questa potrebbe essere una ragione per la quale non sono favorevole alla proposta avanzata dal Consiglio superiore della magistratura; un'altra ragione è costituita dalla inamovibilità. Se l'articolo 107 della Costituzione la prevede, il consenso appare sempre necessario, anche se poi la necessità di stabilire criteri predeterminati per la valutazione del Consiglio superiore della magistratura potrebbe essere considerata un limite idoneo, non dico per lo strapotere dello stesso Consiglio, quanto per eventuali errori che esso potrebbe commettere.

Un altro argomento sul quale non sono d'accordo con il parere è quello dell'iniziativa del Ministro. Il Consiglio superiore della magistratura non si è propriamente posto il problema, comunque non esclude che vi possa essere anche l'iniziativa del Ministro della giustizia, però vorrebbe che le applicazioni, che oggi, secondo il disegno di legge, possono essere disposte su iniziativa del Ministro o del presidente o procuratore generale, possano essere direttamente previste dallo stesso Consiglio superiore della magistratura. Per la garanzia che deve essere data al magistrato e ai cittadini, e che è sancita agli articoli 25 e 107 della Costituzione, a me sembra eccessivo prevedere una simile competenza, spettante al Consiglio superiore della magistratura senza alcuna iniziativa del presidente, o del procuratore generale, o del Ministro, anche se nel parere in oggetto si dice che in ogni caso, dovrebbero essere sentiti i presidenti o i procuratori generali interessati.

Nel parere vi è poi una richiesta di precisazioni: onde evitare difficoltà interpretative, che comunque a mio parere non esistono, bisognerebbe evidenziare che il limite di applicazione si riferisce soltanto ad uno stesso magistrato, così come prevede oggi l'articolo 111 dell'ordinamento giudiziario.

Un'altra richiesta avanzata nel parere sembra, a mio giudizio, non trovare una risposta praticabile: quella di definire meglio il riferimento ai processi penali la cui durata si prevede particolarmente lunga. Il Consiglio superiore della magistratura dice che si potrebbe far riferimento al numero degli imputati o delle parti lese, all'entità delle imputazioni e delle questioni da trattare. Ritengo che precisare tutti questi aspetti per provare la lunghezza dei processi penali sia eccessivo. È una valutazione che viene rimessa comunque al Consiglio superiore della magistratura e quindi è inutile fissare criteri predeterminati con il rischio di dimenticarne qualcuno. Anche perchè

non è detto che il processo sia lungo esclusivamente per uno dei motivi poc'anzi indicati; magari può esserlo per la difficoltà delle materie da trattare.

Per quanto riguarda le modifiche dell'istituto della supplenza non credo sia il caso di esaminarle in questo disegno di legge, perchè per le supplenze il sistema è già molto rapido e non ha dato luogo a difficoltà. È vero che vi sono giovani donne, soprattutto uditori giudiziari, che si allontanano per maternità, ma l'istituto della supplenza non ha dato luogo a grossi problemi perchè si applica con molta celerità.

L'istituto della supplenza, come tutti sappiamo, non sottrae il magistrato all'ufficio di provenienza, in quanto il magistrato applicato per supplenza, mi si perdoni il termine improprio, continua a prestare servizio nell'ufficio al quale è preposto, nè è possibile ritenere che in ogni corte d'appello si possa costituire un organico di magistrati in soprannumero che andrebbero a sostituire chi è assente o impedito. Se in ogni corte d'appello potessimo avere dei magistrati in soprannumero, questo significherebbe che avremmo già aumentato l'organico della magistratura e avremmo un numero di magistrati talmente elevato da poterli destinare in soprannumero anche presso le corti d'appello.

Il Consiglio superiore della magistratura, comunque, anche se avanza delle proposte, alcune delle quali a mio avviso possono essere ritenute sensate, ritiene che il disegno di legge al nostro esame, anche se non risolve il problema, possa essere accettato sia per gli obiettivi sia per le norme proposte per il loro raggiungimento.

GRECO. Pare che alla Camera sia *in itinere* un provvedimento legislativo che riguarda la composizione del consiglio giudiziario e, tra l'altro, prevede la possibilità anche della mobilità dei magistrati che dopo 5 anni non possono permanere nelle stesse funzioni. Mi pare esista una connessione oggettiva con il disegno di legge che stiamo trattando e, quindi, ritengo opportuno acquisire il disegno di legge della Camera per evitare una rotta di collisione con il nostro provvedimento.

PRESIDENTE. Colleghi, al fine di poter valutare le possibili interferenze tra le norme che stiamo esaminando e quelle cui fa riferimento il senatore Greco, dispongo una breve sospensione dell'esame del provvedimento.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori» (751)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori».

Prego il relatore Venturi di riferire alla Commissione sul disegno di legge

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge presentato dal

Governo, n. 751, «Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori», recepisce una direttiva della CEE del 16 dicembre 1986, n. 87/54, che sollecitava gli Stati comunitari ad adottare rapidamente delle disposizioni intese a garantire norme di protezione giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori. Per noi profani questi termini possono risultare non molto chiari. Si tratta, in definitiva, dei circuiti integrati che, come voi sapete, costituiscono la base dell'industria elettronica e sono ormai usati sempre più in tanti settori: aeronautico, automobilistico, informatico, eccetera.

I circuiti integrati sono dei disegni che coordinano questi prodotti a semiconduzione e, naturalmente, la loro elaborazione permette la creazione del circuito elettronico.

Il disegno che rappresenta la coordinazione dei circuiti integrati viene chiamato, nella norma comunitaria e nel presente disegno di legge, topografia, ed è lo schema secondo il quale è elaborato il congegno; è un qualcosa di creativo, cioè di originale, per cui se ne impone la tutela come si fa per i brevetti delle invenzioni industriali. Infatti, l'elaborazione delle topografie richiede cospicui investimenti. Per questo, poichè sono facilmente copiabili, è necessaria la tutela di chi ha elaborato gli schemi.

Il disegno di legge presentato dal Governo in pratica inserisce, armonizzandolo con la citata direttiva CEE, questo settore nel campo della regolamentazione dei brevetti per le invenzioni industriali. Si tratta, quindi, di un disegno di legge redatto con molto rigore e con molta esattezza, tenendo conto della normativa vigente in Italia sui brevetti per invenzioni industriali (è il famoso regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e disposizioni legislative seguenti).

Passando all'esame del disegno di legge, si nota che l'articolo 1 contiene le definizioni e riprende quasi integralmente i concetti contenuti nella direttiva CEE: il disegno deve essere originale e si prevede il modo in cui elaborare questi materiali per costituire un complesso di circuito elettronico.

L'articolo 2 (oggetto della tutela) stabilisce i requisiti necessari per la concessione dell'esclusiva. L'articolo 3 stabilisce a chi spetta la titolarità del diritto, cioè l'autore, ma anche il datore di lavoro, che ha investito dei capitali nell'elaborazione del disegno. L'articolo 4 stabilisce il contenuto dei diritti e cioè che i diritti esclusivi conferiti consistono nella facoltà di riprodurre e sfruttare commercialmente le topografie.

L'articolo 5 fissa le condizioni per il riconoscimento dei diritti. L'articolo 6 riguarda la durata della protezione che, in Italia, è fissata in 10 anni. L'articolo 7 regola la richiesta di registrazione. L'articolo 8 prevede la necessità della dichiarazione al primo atto di sfruttamento commerciale. L'articolo 9 attribuisce all'ufficio brevetti la competenza in termini di topografia equiparando quindi la topografia stessa e i prodotti a semiconduzione ai brevetti per invenzioni industriali. L'articolo 10 regola le formalità per la domanda di registrazione. L'articolo 11 precisa quali sono i compiti dell'ufficio brevetti in relazione alla domanda di registrazione. L'articolo 12 prevede il rifiuto della registrazione quando non esista l'elemento della creatività o un livello di creatività sufficiente. L'articolo 13 prevede la Commissione dei ricorsi, cioè i metodi di impugnazione della reiezione di registrazione. L'articolo 14 fissa il regime tributario, cioè gli importi da

corrispondere per i certificati di registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduzione. L'articolo 15 riguarda le trascrizioni che sono regolate come quelle sui brevetti per invenzioni. L'articolo 16 riguarda i segni distintivi da apporre alle topografie con la menzione di riserva. L'articolo 17 riguarda gli atti di contraffazione, cioè quali sono gli atti che costituiscono contraffazione e quali sono le modalità per il risarcimento dei danni. L'articolo 18 ipotizza il risarcimento del danno e l'equo compenso. L'articolo 19 armonizza l'acquisizione in buona fede di prodotti contraffatti col diritto anche del legittimo proprietario. L'articolo 20 parla delle azioni per contraffazione e l'articolo 21 parla di provvedimenti cautelari che possono essere esperiti in seguito a contraffazione. L'articolo 22 riguarda i provvedimenti di nullità della registrazione. L'articolo 23, in conformità a quanto vale per i brevetti relativi ad invenzioni industriali, riguarda le disposizioni nell'interesse della difesa militare o per cause di pubblica utilità. L'articolo 24 riguarda la rivendicazione della titolarità della registrazione, conformemente a quanto stabilito dal decreto-legge sui brevetti per le invenzioni industriali. L'articolo 25 riguarda la copertura finanziaria e prevede 60 milioni annui per l'attività svolta dall'Ufficio centrale brevetti e lire 85 milioni annui per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 13 e la copertura è data dalle entrate di cui all'articolo 14, cioè dalle tasse che si versano per la registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori.

Il disegno di legge è tecnicamente formulato in maniera ineccepibile in relazione alla normativa vigente in Italia, armonizzando la normativa stessa alle direttive CEE e non mi resta altro che raccomandare ai colleghi di approvare il disegno di legge così come formulato.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Venturi, per l'ampia relazione svolta e dichiaro aperta la discussione generale.

Desidero dare atto alla Commissione che è pervenuto il parere della Giunta degli affari per le comunità europee, che è pienamente favorevole. Non sono invece pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione. Tuttavia i termini per l'espressione del parere sono scaduti. Quindi possiamo procedere all'esame del disegno di legge sia perchè non credo vi possano essere obiezioni da parte delle succitate Commissioni, sia perchè la norma di copertura è stata prevista nello stesso testo del disegno di legge.

Ora, se nessuno interviene in discussione generale, rinvierei l'esame del disegno di legge per una eventuale meditazione prima di passare all'esame degli articoli, dato che siamo in sede redigente.

Devo rilevare che sostanzialmente si tratta di tutto un riferimento alle norme vigenti in Italia in materia brevettuale e quindi non credo vi siano sostanziali novità. Il problema è quello di riconoscere a questi prodotti dell'intelletto una copertura con un brevetto di modello di utilità industriale.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,45 alle ore 11,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**«Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati» (890)**

(Ripresa della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati».

Ricordo che la discussione era stata precedentemente sospesa in attesa di acquisire la proposta di legge n. 2242, presentata alla Camera dei deputati, onde verificare eventuali sue interferenze con il disegno di legge n. 890 al nostro esame. A parere della Presidenza non vi è alcuna interferenza tra i due disegni di legge e credo che su ciò concordi tutta la Commissione. Possiamo pertanto riprendere la discussione.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Anch'io ritengo che non vi siano aspetti di connessione tra la proposta di legge n. 2242 ed il disegno di legge in titolo.

BATTELLO. Vorrei ricollegarmi al dibattito svoltosi sul disegno di legge prima dell'interruzione estiva dei lavori del Senato, dibattito che si ritenne opportuno sospendere, in attesa di acquisire in materia il parere del Consiglio superiore della magistratura. Il relatore Di Lembo ha analizzato ed interpretato tale parere ed ora ritengo sia maturo il tempo di chiudere l'*iter* del provvedimento.

A nostro avviso è opportuna una nuova disciplina dell'ordinamento giudiziario in tema di applicazione di magistrati e in questo senso le ambizioni del disegno di legge in titolo sono conformi a tale esigenza. Si modifica l'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e si abrogano gli articoli successivi dal 111 al 114. Siamo comunque ancora in tempo per decidere se soprassedere o meno a questa nuova disciplina, nel senso di cogliere l'occasione per rivedere anche la disciplina delle supplenze. Una volta che ci si avvia a ridefinire per grandi settori l'ordinamento giudiziario del 1941, che *in toto* difficilmente verrà ridisciplinato, potremmo anche rivedere la materia affine delle supplenze, riservandoci il tempo necessario. Se invece riterremo più opportuno limitarci alla materia delle applicazioni di magistrati, allora dovremo valutare l'opportunità o meno di integrare il disegno di legge governativo.

Dalla seduta dedicata all'esame di questo disegno di legge prima dell'interruzione estiva fino ad oggi, non solo abbiamo acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura, ma abbiamo anche verificato che il Governo procede battendo anche altre strade che in qualche modo interferiscono con la normativa oggi al nostro esame. Obiettivo del disegno di legge, ad esempio, era quello di rivedere in modo organico ed esaustivo la materia, anche in relazione al lavoro che sta svolgendo la Commissione consultiva per il parere sul nuovo codice di procedura penale, in riferimento alle relative modifiche a livello di ordinamento giudiziario servente. In questo senso abbiamo constatato che il Governo ha proposto una modifica dell'articolo 113 del regio decreto n. 12 del 1941 che il disegno di legge in esame intende abrogare. Tale modifica va proposta in maniera da non contrastare con la nuova formulazione dell'articolo 110 previsto nel disegno

di legge in titolo che si basa sulla abrogazione degli articoli dal 111 al 114. Poichè entrambi i disegni di legge sono passati all'esame del Consiglio dei ministri, devo ritenere che si realizzerà una diversa disciplina per quanto riguarda l'applicazione della magistratura inquirente. Per quest'ultima è infatti previsto un sistema di applicazioni che prescinde dalla copertura integrale del relativo organico e non ha predeterminazioni temporali. Inoltre, se la proposta avanzata in sede di Commissione consultiva per il parere sul nuovo codice di procedura penale è stata accolta, essa finisce per coinvolgere il consiglio giudiziario.

Il rischio è quindi quello di giungere ad una situazione per la quale ridisegniamo le applicazioni di magistrati senza coinvolgere il consiglio giudiziario, implicitamente supponendo carenza di organico, mentre parallelamente per la magistratura inquirente vi sarà una diversa disciplina. Si pone quindi il problema di come modificare il nuovo testo dell'articolo 110 che con il disegno di legge al nostro esame intendiamo approvare per la parte afferente la magistratura inquirente. È quindi un problema da verificare subito. Certamente, il fatto che esistano due iniziative parallele potrebbe avere una logica nella prospettiva di una differenziazione tra magistratura inquirente e magistratura giudicante; tuttavia ciò va verificato, altrimenti tutto dipenderà da quale dei due disegni di legge arriverà per primo sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Detto ciò, vorrei ora riferirmi ad alcune valutazioni ai fini dell'integrazione eventuale del disegno di legge governativo, il quale va apprezzato proprio perchè, invece dell'attuale frantumazione in più articoli del regio decreto n. 12 del 1941 con tutte le relative ipotesi di dettaglio di cui non si comprende la logica, prevede una disciplina unitaria. Vi sono però alcuni quesiti da porsi. È opportuno oppure no estendere l'istituto dell'applicazione agli uditori giudiziari con funzioni? A mio parere sì, così come ritengo giusto che vengano consentite le applicazioni anche in favore delle preture. Sarebbe infatti difficile giustificare perchè certi magistrati vengono ricompresi ed altri no; lo stesso dicasi per le sedi.

I due aspetti più radicali sono quelli relativi al consenso e alla posizione procedimentale del Guardasigilli. Per quanto riguarda il consenso, già il Consiglio superiore della magistratura si pone giustamente in termini problematici. Non disconosco il fatto che si tratta di una materia delicata perchè va inquadrata nel sistema di garanzia costituzionale che copre l'inamovibilità, ma ciò vale per quanto riguarda la sede e le funzioni. La giurisprudenza della Corte costituzionale è chiaramente nel senso di sottrarre all'ambito normativo ordinario assegnazioni di sedi e di funzioni, ma non le supplenze e le applicazioni. In questo senso vi è molto materiale della Corte costituzionale nella direzione di sottrarre alla copertura costituzionale dell'inamovibilità le supplenze e le applicazioni.

Quindi, supplenza e applicazione non sono coperte dalla inamovibilità; non solo, teniamo conto che la inamovibilità non riguarda gli uditori. Allora, secondo me è necessario un attimo di attenzione; se l'istituto dell'applicazione (l'istituto della supplenza non dovrebbe presentare problemi perchè è veramente temporaneo) ha una logica di razionalità e di buon funzionamento del servizio bisognerebbe vedere in che misura debba ritenersi incompatibile o meno con il consenso. Teniamo conto che si tratta di un istituto naturalmente a termine, sia esso indicato con una data temporale, sia esso collegato ad una esigenza, per cui venendo meno questa esigenza, viene

meno l'applicazione; se così è, valutiamo se debba continuare a mantenersi nella formula normativa il consenso tanto più che per la inquirente nè prima, nè con la nuova formulazione c'è consenso. Deve essere mantenuto il consenso per la giudicante una volta che la ampliamo agli uditori e una volta che ci ricollegiamo all'insegnamento della Corte costituzionale che dice che non deve esserci copertura garantistica? Non dico che la inamovibilità sia un *tabù*, si tratta di una garanzia costituzionale, però in questi ristretti limiti dovrebbero prevalere le esigenze di servizio e di buon funzionamento.

Il secondo problema riguarda quale funzione riservare al Ministro di grazia e giustizia nel procedimento e quindi il problema della richiesta al quale avevo fatto riferimento anche nella seduta di prima delle ferie. Il problema esiste perchè non credo sia conforme al sistema muoverci nel senso di ridurre e, al limite, sopprimere qualsiasi spazio di intervento del Guardasigilli in questo campo, che comunque è costituzionalmente coperto per quanto riguarda i servizi e il buon funzionamento dei medesimi. Nel parere del Consiglio superiore della magistratura si spezza una lancia per dire di no a questa richiesta.

Sul problema della richiesta del ministro Guardasigilli c'è stato un primissimo intervento della Corte costituzionale circa la legge n. 195 del 1958 sul Consiglio superiore della magistratura, che all'articolo 11, per ciò che riguarda assegnazioni, sedi e funzioni, prevedeva un procedimento su richiesta del Guardasigilli. La Corte costituzionale è tempestivamente intervenuta dicendo che si ledevano le competenze di rilevanza costituzionale del Consiglio superiore della magistratura, perchè il procedimento poteva attivarsi solo su richiesta e quindi la mancanza di tale richiesta rischiava di bloccare quell'organismo. In conseguenza di quella decisione della Corte costituzionale c'è stata la modifica della legge n. 195, nel senso che il ministro Guardasigilli può fare proposte, ma il procedimento si attiva indipendentemente dalla proposta stessa.

Nella formulazione attuale del provvedimento, il procedimento non si attiva se non c'è la richiesta e mi sembra che sussista la stessa logica precedente e cioè che ci deve essere spazio per il ministro Guardasigilli, ma anche per il Consiglio superiore della magistratura per una materia di sua competenza laddove le applicazioni sono interdistrettuali. Allora si potrebbe adottare una formulazione in cui, a proposito di applicazioni interdistrettuali, si utilizza l'istituto del concerto, che pure esiste nel sistema attuale per il conferimento degli incarichi direttivi, o comunque si può dire che in questa materia decide il Consiglio superiore della magistratura; ma il ministro Guardasigilli può avanzare delle richieste per le applicazioni interdistrettuali.

In ogni caso è opportuno prevedere un minimo di spazio per il Consiglio giudiziario; così come l'abbiamo previsto nell'articolo 113 per i magistrati dell'inquirente, credo che per le applicazioni interdistrettuali il parere del Consiglio giudiziario debba essere dato, perchè le applicazioni interdistrettuali hanno una dimensione ben diversa da quelle distrettuali che fanno capo alla corte d'appello o al procuratore generale.

Quindi, è opportuno andare avanti e concludere l'*iter* del disegno di legge, è opportuno decidere subito se ricomprendere le supplenze; se dovessimo limitarci alle applicazioni, coordiniamoci con l'articolo 113 e affrontiamo il problema del consenso e del ruolo da riservare al Guardasigilli e al Consiglio giudiziario.

FILETTI. Penso che la mancata riforma dell'ordinamento giudiziario ha certamente contribuito ad aggravare quelle che sono le difficoltà operative negli uffici giudiziari. In relazione a tale osservazione mi sembra opportuno procedere ad una nuova disciplina dell'applicazione dei magistrati integrando la normativa in atto.

Se pongo in correlazione l'attuale articolo 111 dell'ordinamento giudiziario con la nuova normativa che viene proposta col disegno di legge in esame, mi pare che sotto un certo riflesso il testo a noi proposto è migliorativo rispetto a quello precedente. Ma vi è qualcosa che può sembrare avere effetti peggiorativi. Anzitutto si deve tener presente l'articolo 111 che si limita a consentire l'applicazione solo nei tribunali con non più di 6 giudici; opportunamente tale norma viene oggi estesa a tutti i tribunali e a tutte le corti d'appello. Mi pare, però, che l'applicazione venga prevista in casi eccezionali e inderogabili; ma oggi in moltissimi uffici, le carenze non sono eccezionali e inderogabili, sono continue e perpetuate nel tempo.

Pertanto a me pare che questa aggettivazione vada soppressa; peraltro qui la disposizione è più grave rispetto a quella precedente, perchè mentre prima si parlava di esigenze eccezionali, ora si aggiunge anche l'aggettivo inderogabili. Ritengo che questi due aggettivi, eccezionali e inderogabili, vadano sostituiti con l'aggettivo «rilevante» oppure con le parole «gravi esigenze di servizio» in modo che l'istituto dell'applicazione dei magistrati possa essere più estensivo e non dare luogo ad eventuali contestazioni, specialmente per quanto riguarda la correlazione delle medesime ad un evento di carattere soggettivo qual è quello del consenso del magistrato.

Vi è poi un'altra innovazione che mi sembra migliorativa, perchè mentre l'articolo 111 dell'ordinamento giudiziario prevede l'applicazione per una durata di sei mesi, ora viene portata ad un anno, il che è certamente opportuno perchè a volte è necessario che un giudice che ne sostituisce un altro possa prendere cognizione di procedimenti per i quali occorre una maggiore durata di tempo anzichè quella molto limitata dei sei mesi.

Sono poi pienamente d'accordo sul fatto che l'applicazione venga estesa anche alle preture. Abbiamo molte preture che sono oberate di lavoro, ma ve ne sono tante altre che hanno un personale che non occupa e non può occupare il suo tempo nell'amministrazione della giustizia, tanto limitato è il carico di quelle determinate preture. Sono favorevole anche al fatto che possa essere disposta l'applicazione degli uditori con funzioni.

Queste sono le osservazioni che, in sintesi, volevo fare e che poi tradurrei in qualche emendamento nel momento in cui passeremo all'esame degli articoli.

GALLO. Signor Presidente, a prescindere da tutte le cose estremamente precise ed illuminanti dette dai colleghi che mi hanno preceduto, a me sembra che sarebbe metodologicamente necessario prendere visione del testo delle norme relative all'ordinamento giudiziario approvato nel Consiglio dei ministri del 23 settembre, perchè qui si apre un problema interpretativo che è di grande importanza: il Governo, quando ha presentato quelle proposte circa le nuove norme o le modifiche ad alcuni disposti dell'ordinamento giudiziario, intendeva mantenere, per il resto, inalterato l'assetto normativo oggi vigente? Ovvero, si rifaceva a disegni di legge precedentemente presentati? Su questi punti noi dovremo avere una chiara illuminazione, altrimenti daremmo veramente l'impressione - che sarebbe la

più desolante per il paese – di una legislazione che si morde la coda. Viene varato un certo tipo di disciplina e, subito dopo, a distanza di pochi giorni, se ne propone un'altra e così via dicendo.

A questo punto ecco la mia proposta: cerchiamo di prendere atto al più presto possibile del testo approvato dal Consiglio dei ministri e chiediamo al Sottosegretario e al Governo, nell'interpretazione sistematica di queste modifiche o nuove norme varate dal Consiglio dei ministri, qual è il rapporto con la normativa oggi vigente e con la normativa *in fieri* o che sarebbe stata *in fieri* alla stregua dei disegni di legge precedentemente presentati. Quando avremo questo quadro, avremo un punto di riferimento che ci permetterà di procedere con sicurezza e consapevolezza di quello che andiamo facendo, altrimenti l'impressione di una produzione normativa in cui la destra non sa quello che fa la sinistra (e non mi riferisco alla destra e alla sinistra politica) verrebbe ad essere avvalorata nel modo più inaccettabile.

PRESIDENTE. Non so se l'onorevole Sottosegretario sia in grado di dare subito una risposta a questi interrogativi.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione gli interventi, tutti molto autorevoli, saggi ed acuti che si sono sinora succeduti e debbo riconoscere che molte osservazioni e perplessità manifestate incontrano la mia sensibilità (sicuramente anche quella del ministro Vassalli) e suscitano anche in me talune perplessità rispetto al testo del disegno di legge al nostro esame che, tuttavia, debbo difendere, non per dovere di ufficio, ma perchè ritengo che ci sia una esigenza urgente (non usiamo il termine inderogabile) che oggi si pone alla nostra comune responsabilità, sia pure in previsione del disegno di legge che sarà presentato prossimamente al Parlamento sugli ampliamenti purtroppo contenuti degli organici della magistratura.

Quindi, anche in questo caso, il disegno di legge al nostro esame, non sarebbe interdipendente da questo sull'aumento degli organici dei magistrati, così come non sarebbe interdipendente dall'altro disegno di legge, quello che riguarda la permanenza nella stessa sede da parte dei magistrati, soprattutto in alcuni distretti giudiziari.

Tuttavia l'ultima osservazione del senatore Gallo è pertinente. In questo momento non sono in condizione di dare una risposta motivata alla sua richiesta; mi impegno però a far pervenire la nostra opinione in merito.

PRESIDENTE. Rilevo un orientamento generale della Commissione a mandare avanti questo disegno di legge, salvo l'introduzione di alcuni emendamenti così come proposti e quindi l'*iter* del provvedimento potrebbe essere abbastanza sollecito anche senza ricorrere ad un comitato ristretto. Però ritengo sia necessario avere questa consapevolezza. Prego, pertanto, il Governo di darci una risposta nel più breve tempo possibile.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Credo che la richiesta del senatore Gallo sia da accogliere, anche perchè le proposte di modifica pervenute cambiano un po' quello che era l'intendimento del Governo. Infatti, il Governo aveva tenuto per fermo l'ordinamento giudiziario attualmente in vigore, apportando soltanto alcune modifiche. Il problema del consenso non è stato posto dal Governo. Anche prima i magistrati potevano

essere applicati solo con il loro consenso. Adesso si pone un problema nuovo che deve essere opportunamente valutato al pari di quello delle applicazioni nelle preture e di quello degli uditori giudiziari. Il Governo non aveva tenuto conto di queste problematiche perchè il suo intento era solo quello di razionalizzare l'esistente. Se abbiamo in animo di modificare la materia di cui agli articoli dal 110 al 114 del regio decreto n. 12 del 1941, dobbiamo tener conto di tutti questi aspetti. Sarebbe inutile fermarsi a quanto proposto dal Governo. Occorre, comunque, avere il tempo di formulare degli emendamenti.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Spero di poter fornire entro domani mattina, anche se forse non personalmente, tutti gli elementi che sono stati richiesti. Posso dire fin da ora che le osservazioni del Consiglio superiore della magistratura per quanto riguarda gli uditori giudiziari con funzioni e le preture potranno essere tenute positivamente in considerazione dal Governo. Ci riserviamo naturalmente di esprimere la nostra opinione sugli emendamenti che verranno presentati.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DoTT ETTORE LAURENZANO